



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 92 del 14/07/2005

Bollettino regionale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 luglio 2005, n. 575

Differimento dei termini di adeguamento. Per le tipologie di mercato indicate dall'art. 11, comma II, dell'Ordinanza del Ministero della Salute 03.04.,2002, alle disposizioni previste dall'Ordinanza stessa. Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 587 del 11 agosto 2004.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la Legge 30.4.1962, n. 283;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 26.03.1980, n. 327;

Visto il Decreto Legislativo 26.05.1997, n. 123;

Visto il Decreto Legislativo 26.05.1997, n. 155;

Visto il Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 114;

Vista la Legge Costituzionale 18.10.2001, n. 3;

Vista la Legge regionale 20.07.1994, n. 36;

Vista la Legge Regionale 24.07.2001, n. 18;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 03.04.2002;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 587 del 11.8.04

CONSIDERATO che l' Ordinanza Ministeriale del 3.4.02 dispone per le tipologie di mercato indicate dall'art. 1, Il comma l'adeguamento alle disposizioni nella stessa contenute,entro il 30.6.03;

CONSIDERATO che con Ordinanza del Presidente della G.R. n. 587 del 11.8.04 veniva differito al 30.6.05 il termine di adeguamento alle disposizioni previste dall'ordinanza stessa;

PRESO ATTO delle difficoltà dal punto di vista tecnico-operativo che le amministrazioni locali hanno

incontrato per consentire l'adeguamento di cui trattasi, anche tenuto conto delle tempistiche amministrative necessarie per la predisposizione ed approvazione dei progetti di adeguamento, per l'espletamento delle gare per l'esecuzione dei lavori, nonché per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie, così come anche evidenziato dall'Assessorato Sviluppo Economico Settore Commercio con nota prot. 38/C/2412 del 17/6/05;

CONSIDERATA la difficoltà di escludere lo svolgimento delle attività di cui trattasi nelle aree pubbliche già adibite al commercio dei prodotti alimentari, trattandosi di un pubblico servizio;

RITENUTO, pertanto, di dover disciplinare anche in considerazione dell'intervenuta modifica del Titolo V della Costituzione, di cui alla legge costituzionale n. 3/2001, che attribuisce alle regioni ed alle Province Autonome la competenza regolamentare nelle materie in cui lo Stato non abbia la competenza esclusiva;

RICHIAMATE le disposizioni nazionali e regionali in materia di disciplina delle autonomie locali,

ORDINA

1. Fermo restando le disposizioni di cui ai requisiti igienico-sanitari fissati con l'Ordinanza del Ministero della Salute 3/4/02, concernente "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche", le Amministrazioni Locali qualora non abbiano eseguito le opere di adeguamento ai succitati requisiti, possono continuare a far esercitare il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche interessate purchè presentino entro 6 mesi dalla data della presente ordinanza al competente gruppo di lavoro delle ASL della Regione (art. 3 O.P.G.R. 15.12.97 n. 689), il progetto di adeguamento corredato delle tempistiche necessarie all'esecuzione delle opere previste. In ogni caso i lavori di adeguamento dovranno essere eseguiti entro 24 mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente ordinanza;
2. Il citato gruppo ASL deve relazionare, all'Assessorato Regionale alle Politiche della Salute, almeno trimestralmente sullo stato di attuazione e avanzamento dei lavori di adeguamento delle aree mercatali;
3. Le disposizioni della suddetta Ordinanza Ministeriale sono da intendersi immediatamente applicabili ai mercati, in sede propria e su strada di nuova realizzazione.
4. Il mancato rispetto di quanto stabilito dalla presente ordinanza comporta l'impossibilità per le amministrazioni locali di continuare a far esercitare il commercio di cui trattasi sulle aree interessate.
5. La presente ordinanza non comporta oneri finanziari a carico della Regione Puglia, inoltre, la stessa, sarà pubblicata sul BURP ai sensi della lettera l) art. 6 della l.r. n. 13/94 e sarà notificata ai Sigg. Sindaci per il tramite delle stesse AA.SS.LL. oltre che ai Sigg. Prefetti, a I le Camere di Commercio, al Comando Carabinieri per la Sanità NAS della Regione Puglia.

Bari, li 5/07/05

Vendola
